

CONVENZIONE

TRA

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

E

Il Ministero della Giustizia

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI SINISTRI R. C. AUTO
(di seguito BANCA DATI) DA PARTE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI.

- L'ISVAP, rappresentato dal presidente dr. Giancarlo Giannini, nato a Roma il 23 aprile 1939, residente per la funzione in Roma, via del Quirinale n. 21,

e

- Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (di seguito IL MINISTERO), rappresentato dal Capo Dipartimento degli affari di giustizia dott. ssa Augusta Iannini, nata a L'Aquila, il 20 gennaio 1950, residente per la funzione a Roma, Via Arenula n. 70,

VISTI

1. l'art. 2, comma 5 quater del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, che ha istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri dei veicoli immatricolati in Italia allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
2. la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che ha integrato e modificato la legge 26 maggio 2000 n. 137, ed in particolare l'art. 2 commi 4 e 5, che ha previsto la possibilità di accedere alle informazioni contenute nella banca dati anche agli organi giudiziari ed alle altre autorità amministrative preposte al contrasto ed alla prevenzione delle frodi;
3. l'art. 48 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che gli uffici giudiziari possano avvalersi di convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici per agevolare la consultazione di banche di dati mediante reti di comunicazione elettronica;

4. l'art. 120 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che attribuisce all'ISVAP potestà provvedimentale in ordine al funzionamento della banca dati, comprese le modalità di accesso per gli organi giudiziari;
5. il Provvedimento n. 2179 del 10 marzo 2003, con il quale l'ISVAP ha regolato le modalità di accesso alla banca dati, che all'art. 11 demanda ad una convenzione da stipularsi con il Ministero della Giustizia la disciplina delle modalità di accesso da parte degli organi giudiziari;

CONSIDERATO

che le finalità stabilite dalla legge istitutiva della banca dati si riferiscono alla prevenzione ed al contrasto delle frodi nell'ambito dei sinistri stradali;

SENTITO

il Garante per la protezione dei dati personali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE**Art. 1****Organi giudiziari legittimati all'accesso**

1. L'accesso alla banca dati è riservato ai seguenti organi giudiziari:
 - ai procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari e per i minorenni;
 - ai magistrati preposti alle Direzioni Distrettuali Antimafia.
2. Gli organi giudiziari di cui al comma 1 possono accedere alla banca dati anche per il tramite delle persone fisiche in servizio presso i rispettivi uffici, a ciò espressamente autorizzate e nominate incaricati del trattamento dei dati personali.

Art. 2**Oggetto**

1. L'ISVAP si impegna a rendere disponibile agli organi giudiziari di cui all'art. 1 la consultazione delle informazioni presenti nella banca dati, anche attraverso connessione telematica fra reti informatiche, secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
2. L'accesso alla banca dati è effettuato per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nel rispetto delle disposizioni indicate in premessa e della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3**Accesso alla banca dati**

1. L'ISVAP rende disponibili ai soggetti di cui all'art. 1, per interrogazione, tutti i dati e le notizie sui sinistri contenuti nella banca dati. Gli organi giudiziari trattano i dati pertinenti e non eccedenti ovvero, nel caso di dati sensibili o giudiziari, indispensabili per lo svolgimento della specifica attività in corso.

2. La consultazione delle informazioni può avvenire da parte degli organi giudiziari di cui all'art. 1, mediante connessione telematica operata per mezzo dei sistemi informatici del Ministero e secondo modalità organizzative e tecniche interne predisposte dallo stesso. Le parti convengono di rinviare ad un documento, che forma parte integrante della presente convenzione, le specifiche operative e tecniche di attuazione della presente convenzione.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che gli accessi per via telematica saranno avviati soltanto dopo la definizione delle procedure tecnico operative, secondo quanto sarà descritto nel documento di cui al comma 2.

Art. 4**Modalità di accesso telematico**

1. Il Ministero organizza in via autonoma le procedure di individuazione dei soggetti abilitati ad accedere e di assegnazione delle relative credenziali di autenticazione.

2. In ogni caso il Ministero si impegna a consentire l'accesso esclusivamente agli organi giudiziari specificati nell'art. 1.

3. Per ogni accesso effettuato attraverso il proprio sistema informatico, il Ministero registra e memorizza il codice identificativo dell'utente utilizzato per l'accesso; l'Isvap, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del proprio provvedimento n. 2179/2003, memorizza l'accesso consentito con la credenziale di autenticazione unica rilasciata dall'ISVAP allo stesso Ministero ed effettuato tramite il sistema informatico di quest'ultimo, nel rispetto delle rispettive esigenze di riservatezza istituzionale, conservando l'indicazione della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati. Sulla base di questi elementi, ove emergano irregolarità e scorrettezze, il Ministero stesso provvede, secondo le proprie procedure di verifica e chiedendo, ove del caso, all'ISVAP, a sospendere l'abilitazione all'accesso telematico, qualora vengano accertate irregolarità nella consultazione.

Art. 5**Statistiche su base aggregata**

1. L'ISVAP si impegna a predisporre, su richiesta degli organi giudiziari di cui all'art. 1, elaborazioni di tipo statistico sulla base delle informazioni presenti nella banca dati o ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo sulle stesse.

2. In questo caso, le elaborazioni o gli approfondimenti devono essere richiesti per iscritto. La richiesta deve contenere le generalità e la qualità del richiedente, nonché una descrizione del tipo di elaborazione richiesta.

Art. 6**Oneri per le parti**

1. L'accesso alla banca dati è gratuito e non comporta oneri per il Ministero né per i soggetti che compiono l'accesso.

2. L'ISVAP conserva l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Art. 7**Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata anni cinque, a decorrere dalla data di stipulazione ed è soggetta ad un regime di tacito rinnovo alla sua scadenza, per una durata pari a quella pattuita, salvo disdetta scritta da comunicarsi all'altra parte entro il termine di sei mesi dalla scadenza.

2. La presente convenzione può essere modificata col consenso delle parti, anche allo scopo di creare forme più strette di collaborazione fra l'ISVAP e gli organi giudiziari, per favorire le iniziative di prevenzione e repressione delle frodi nel settore della r. c. obbligatoria, ed eventualmente estenderla ad altre forme di consultazione e di accesso ad altri strumenti che l'ISVAP dovesse approntare anche su specifico mandato legislativo.

Roma, 18/4/2005

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il capo del Dipartimento affari civili
dr.ssa Augusta Iannini

ISVAP

Il Presidente
dr. Giancarlo Giannini